



DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

A.C. 3257

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3257
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissioni competenti:	IX Trasporti, XI Lavoro
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

Contenuto

Gli articoli **1** e **2** ineriscono alla **limitazione** del transito delle **grandi navi nella laguna di Venezia**. A tal fine, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate **monumento nazionale**, ai sensi del decreto legislativo n. **42** del **2004** (Codice dei beni culturali) e vi è fatto **divieto di transito** per le imbarcazioni che abbiano **una** delle seguenti caratteristiche: *i*) stazza oltre le **25000 GT**; *ii*) lunghezza superiore a **180 metri**; *iii*) **air draft superiore a 35 metri**, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore.

Si prevede una **compensazione** per le compagnie di navigazione (specialmente quella crocieristica) per le perdite dovute al sopravvenuto divieto di transito e, a tal fine si **istituisce** un apposito fondo nello stato di previsione del MIMS. Il fondo è volto anche a compensare il **gestore dei terminal di approdo** interessati dal divieto di transito e i soggetti **esercenti i servizi connessi all'attività** dei medesimi *terminal*.

Il presidente dell'**Autorità di Sistema Portuale** del Mare Adriatico Settentrionale è altresì nominato commissario **straordinario** per l'adozione delle misure conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nell'individuazione di punti di attracco alternativi e nella predisposizione delle relative opere).

Nel corso dell'esame al Senato, è stato approvato un emendamento (ora comma **4-quater** dell'art. 2) volto ad accelerare la **realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia** nell'intero territorio comunale e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal **2020** al **2024**, le risorse di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia, euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

Il Senato ha altresì approvato un emendamento (ora art. **2-bis**) che concede **una tantum** (per l'anno 2022) un **credito d'imposta** nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di **trasporto di passeggeri** con navi minori in acque lagunari. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.

In secondo luogo, l'articolo **3** riguarda misure di sostegno al **lavoro** e all'**impresa**.

I **commi 1** e **4** dell'**articolo 3** prevedono la possibilità di riconoscimento di **ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19** per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di **tredecim** settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti **non inferiore a mille** e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di **interesse strategico nazionale**. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i **commi 2** e **3** prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (**comma 4** citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.

In seguito all'approvazione di emendamenti in Senato, sono stati introdotti:

- all'art. 3 un **comma 4-bis** che novella, introducendo i nuovi commi 1-ter e 1-quater, [l'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019](#) (come convertito dalla legge n. 5 del 2020). L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - **Invitalia** ne risulta autorizzata a sottoscrivere ulteriori **apporti di capitale** e ad erogare **finanziamenti in conto soci**, nel limite massimo di **705 milioni di euro**, per assicurare la **continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.** Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla **costituzione di una società**, con **capitale sociale** determinato nell'ambito di un limite massimo pari a **70 milioni di euro**, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la **produzione del cosiddetto preridotto**;

- l'art. **3-bis**, il quale destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la **ricollocazione professionale** dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'[articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito nella legge n. 130 del 2018](#);

- l'art. **3-ter** che reca **norme interpretative** dell'art. 10 della legge n. **199 del 2016** sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di **riallineamento retributivo** nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello **aziendale**. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 3-ter reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento.

In terzo luogo e infine, l'art. **4** del decreto-legge (non modificato dal Senato) contiene una modifica dell'art. 43 del citato decreto legge n. 109 del 2018, la quale estende al 2022 una disciplina, già prevista per gli anni 2020 e 2021, che concerne le **società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria**. Vi si riconosce uno **sgravio contributivo**, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

La materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e delle misure conseguenti alla relativa disciplina (articoli 1, 2 e 2-bis), appaiono riconducibili sia alla materia di **esclusiva competenza statale** tutela dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione - che appare prevalente - sia alle **materie di competenza legislativa concorrente** porti e aeroporti civili e valorizzazione dei beni culturali, di cui all'articolo 117, terzo comma.

In relazione agli articoli 3, 3-ter e 4, le disposizioni sembrano rientrare nella materia "ordinamento civile", di **competenza legislativa esclusiva statale** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia, sempre di esclusiva competenza statale "tutela della concorrenza" (articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Con riferimento all'articolo 3-bis che, tra le altre cose, prevede un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, assume rilievo la materia "tutela e sicurezza del lavoro", di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito si ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 50 del 2005) ha ricondotto a tale materia la disciplina dei servizi per l'impiego. *Si valuti pertanto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale richiamato.*

Si ricorda anche, in proposito, che la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale.

Senato: Nota breve n. 320

Camera: nota Questioni regionali n. 185

7 settembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0185